



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore Gianluca ROSSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2016**

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, per la tutela dei diritti degli animali d’affezione e per la prevenzione del randagismo

ONOREVOLI SENATORI. – Esiste una legge di interdipendenza che lega tutte le forme di vita: dal rispetto di questa legge dipende anche il nostro benessere, la qualità della nostra umanità e il futuro del genere umano. Solo se il genere umano sarà in grado di trovare il suo giusto posto tra le specie viventi e di integrarsi in un nuovo equilibrio naturale, riuscirà a salvaguardare la propria vita e quella dell'intero sistema. L'essere umano deve dunque rinunciare alla sua attitudine antropocentrica per adottare un atteggiamento biocentrico fondato sulla tutela della vita, in tutte le sue forme. I diritti dei viventi non umani non sono un di più delle società del benessere da cancellare nelle fasi di difficoltà ma danno il segno dei livelli di civiltà raggiunti da una comunità, danno conto del rispetto e del valore che si dà alla vita, umana e non umana ed, in modo particolare, alle specie più deboli. Gli animali, in quanto soggetti di vita senziente, hanno il diritto ad essere rispettati e a non soffrire per la comodità dell'uomo; i soggetti di una vita, in quanto tali, hanno un valore intrinseco e vanno rispettati nella loro natura e nella loro costituzione psico-fisica ed è dovere di tutti e di ciascuno non causare dolore a chi è in grado di provarlo.

Il rispetto dei diritti degli animali è una questione che interpella il sentire e l'agire di tante persone: sono tanti gli animali che vivono in famiglia e sono tantissime le forme e le associazioni di volontariato che si occupano della condizione dei viventi non umani.

La società italiana negli ultimi decenni ha vissuto un profondo cambiamento culturale e su questo è stato costruito un sistema normativo importante che ha anche ispirato l'a-

zione di altri Paesi. Così, nel 1991 è nata la legge n. 281, la «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»; nel 1992 la legge n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; ancora, risale al 1992 l'approvazione della legge n. 150 per la restrizione del commercio degli animali esotici. Nel 1993 fu approvata la legge n. 413 «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale». Testi seguiti da atti importanti, tra i quali l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, del 6 febbraio 2003. Nel 2004 è stata varata la legge n. 189 che ha inserito nel codice penale i delitti in danno agli animali, con una significativa svolta nella materia dei maltrattamenti. Nel 2010 è stata approvata la legge n. 201, di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia», a cui ha fatto seguito nel gennaio 2013 l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Il compito che ci si prefigge con questo disegno di legge è colmare alcuni dei vuoti legislativi ancora esistenti, come ad esempio quello sulla tutela della cosiddetta «fauna minore», nonché stimolare regioni e comuni ad ottemperare pienamente allo spirito della legge n. 281 del 1991. In questo senso, si afferma la volontà dello Stato di promuovere la cura e la presenza degli animali come elemento indispensabile e fondamentale del-

l'ambiente e, per favorire la corretta convivenza tra i viventi umani e non umani, sostenere tutte le iniziative rivolte alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, tenendo conto dell'*habitat* a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Ciò alla luce dell'esigenza di considerare gli animali d'affezione non più come oggetti o strumenti nelle mani dell'uomo, ma come suoi «compagni» di vita, come esseri senzienti in grado di provare gioia, dolore, amore, paura, ansia, devozione.

Si propone, quindi, un aggiornamento della normativa sulla tutela degli animali ad oltre vent'anni dalla emanazione della legge n. 281 del 1991, prendendo atto che le condizioni sono mutate, anche grazie alla applicazione della medesima legge e delle relative leggi regionali, e che non è più possibile normare nella sola ottica della tutela della vita degli animali e del loro diritto a non essere maltrattati. Si tratta, infatti, di prendere in considerazione il loro diritto a condurre una buona vita, libera e

felice, in una relazione significativa con gli animali umani.

È necessario includere nella tutela, oltre ai cani, anche i gatti, per garantirne vita, profilassi, cure, diritto a forme tutelate di assistenza sul territorio, fino ad arrivare, con la istituzione di cimiteri, a definire le condizioni *post-mortem*.

Uno degli obiettivi fondamentali sarà, infine, quello di traguardare, attraverso le nuove forme di gestione e i risultati che la nuova normativa consentirà di conseguire, una futura auspicabile condizione di superamento e successiva scomparsa dei fenomeni del randagismo e dell'abbandono per arrivare ad assicurare ad ogni animale domestico una vita garantita da una adozione responsabile.

La presente legge si propone quindi, in concreto, di regolare le relazioni fra esseri umani e animali, rispondendo alla sensibilità crescente verso i bisogni degli animali in quanto esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche dell'articolo 1 della legge n. 281 del 1991)*

1. L'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Principi generali e finalità)* -

1. Lo Stato promuove i diritti degli animali non umani, disciplina la loro tutela, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e l'abbandono, ne protegge la salute ed il benessere nel rispetto delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche, garantendo la biodiversità e il mantenimento degli *habitat*, ed opera affinché nel sistema educativo siano promossi un'adeguata conoscenza del mondo dei viventi e la convivenza armoniosa tra esseri umani e non umani.

2. Lo Stato riconosce il valore sociale dell'opera prestata dai cittadini che volontariamente si prendono cura degli animali, valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali riconosciute aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista e tiene in considerazione le nuove forme di volontariato organizzato in comunità attraverso la rete informatica.

3. Anche in considerazione del contributo degli animali di affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, lo Stato promuove la diffusione del possesso responsabile e adotta gli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo.

4. Lo Stato favorisce l'istituzione a livello regionale del Garante per i diritti e la tutela degli animali - Uffici per i diritti e la tutela degli animali, cui demandare la politica di

promozione dei diritti e la tutela degli animali, in collaborazione con gli assessorati regionali alla sanità, all'ambiente e alle politiche agricole».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 281 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. È vietato detenere permanentemente conigli d'affezione, furetti e cani della prateria in gabbie chiuse. È consentito il trasporto di tali animali solo con il trasportino, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga.

12-ter. I possessori degli animali di cui al comma 12-bis devono:

a) detenere gli animali in un'area adeguata a garantire il libero movimento, dotata di un rifugio atto a nascondersi e lettiera per le funzioni fisiologiche senza additivi chimici;

b) sottoporre gli animali a visite veterinarie periodiche al fine di garantirne il benessere;

c) ove gli animali abbiano libero accesso a giardini, terrazzi o balconi, provvedere ad attuare tutte le precauzioni ed eventuali recinzioni idonee, al fine di non consentire l'allontanamento degli animali o la fuga dall'ambiente domestico.

12-quater. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno, temperatura e caratteristiche chimiche adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere posti in contenitori adeguati, contenenti acqua avente idonee caratteristi-

che chimiche. Tale modalità di detenzione è temporanea e limitata al tempo necessario alle operazioni di trasporto. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.

*12-quinquies.* I detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona, appartenenti alle specie *pseudemys*, *trachemys* e *chrysemys*, devono comunicarne il possesso al comune di residenza.

*12-sexies.* Le norme relative al benessere animale contenute nella presente legge si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, nel pieno rispetto della legge 20 luglio 2004, n. 189, e in quanto compatibili.

*12-septies.* I volatili detenuti in gabbia non possono essere esposti a condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli. Le gabbie utilizzate devono assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali. I volatili appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia o in piccoli gruppi.

*12-octies.* I detentori di animali esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie».

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 281 del 1991)*

1. All'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe felina, prevista nell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed auto-

nomie locali il 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013.

*I-ter.* Le regioni inviano ai comuni un modello base di convenzione-tipo per l'affidamento del servizio di canile-gattile o di oasi felina, ed individuano ed aggiornano la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline e in canili, pubblici o privati convenzionati, atta a garantire le condizioni di benessere degli animali.

*I-quater.* Le regioni gestiscono le banche dati informatiche centralizzate canine e feline istituite o da istituire presso le aziende sanitarie locali (Asl). Le regioni istituiscono un sito telematico dedicato al ritrovamento e smarrimento degli animali, predispongono un registro telematico per i cani pericolosi ed uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai comuni. Organi di controllo e di polizia, comuni, province, servizi Asl, medici veterinari liberi professionisti ed associazioni animaliste hanno libero accesso, per consultazioni, ai dati attraverso collegamenti telematici dedicati o a mezzo della rete *internet*»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni elaborano un Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e di prevenzione del randagismo e lo trasmettono ai comuni»;

*c)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

*a)* iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di educazione, con particolare riguardo all'ambito scolastico, per favorire un corretto rapporto di rispetto della vita animale, la tutela del benessere animale, sia fisico che etologico, e la difesa del suo *habitat*, nonché per la diffusione e l'applica-

zione dei principi contenuti nella presente legge;

b) in collaborazione con i comuni, corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche inerenti la presente legge e la tutela degli animali, a favore del personale Asl, dei veterinari, delle guardie zoofile volontarie, delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale aventi finalità di protezione degli animali, del personale e dei responsabili dei canili e gattili sanitari e rifugio e delle oasi feline, dei proprietari di cani di comprovata pericolosità, del personale dei Centri di recupero della fauna selvatica, degli allevatori, degli educatori cinofili, dei commercianti, dei trasportatori e degli agenti delle Polizie locali e nazionali addetti al controllo, del personale degli uffici per i diritti e la tutela degli animali dei comuni;

c) campagne annuali di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, pubblici o convenzionati, e campagne periodiche di sterilizzazione e di microcippatura anche di cani e gatti di proprietà, in collaborazione con i comuni, le Asl, i medici veterinari libero professionisti e le associazioni animaliste»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni, in caso di comprovato pericolo per la salute degli esseri umani o non umani, possono vietare la detenzione, la riproduzione, la commercializzazione e l'ingresso nel territorio regionale di una o più specie animali»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le regioni esercitano poteri sostitutivi nei confronti degli enti di cui all'articolo 4, per assicurare la coerenza degli atti degli stessi con la normativa di settore o le linee di indirizzo regionale nonché la qualità dei servizi erogati»;



f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rimanente somma è ripartita annualmente dalle regioni ai comuni, così come le risorse di altri fondi eventualmente stanziati».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991)*

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. I sindaci, nella loro veste di autorità amministrativa locale, sono responsabili degli animali vaganti nel territorio di propria competenza e della tutela delle specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, siano essi pubblici, privati o affidati in custodia giudiziale. I comuni assicurano a tutti gli animali di cui sono direttamente responsabili la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie»;

b) al comma 1, dopo le parole: «rifugi per i cani» sono inserite le seguenti: «e i gatti, nonché gattili e oasi feline» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dei servizi di competenza dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura servizi, qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo, con priorità per le associazioni animaliste riconosciute»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per i compiti di propria competenza, i comuni possono avvalersi delle associazioni animaliste riconosciute e dei medici veterinari libero professionisti. Possono avvalersi di altri soggetti idonei, purché

diano garanzie di buon trattamento degli animali.

2-ter. I sindaci effettuano, anche in convenzione con associazioni animaliste riconosciute e guardie zoofile, il censimento degli animali di affezione presenti sul territorio comunale e campagne di sensibilizzazione, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo. Effettuano inoltre iniziative di sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà, anche mediante convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, con tariffe agevolate, dando priorità ai cittadini a basso reddito.

2-quater. I comuni, entro dodici mesi dalla trasmissione del Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo di cui all'articolo 3, comma 3, promuovono, organizzano e controllano l'adozione degli animali abbandonati, si occupano della tenuta del relativo registro, compresi gli affidi temporanei e le adozioni a distanza, della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale. I comuni hanno la facoltà di istituire albi in cui inscrivere cittadini e cittadine disponibili ad effettuare adozioni, affidi temporanei ed adozioni a distanza degli animali randagi presenti sul territorio comunale o che intendono prestare attività di volontariato anche presso i canili e gattili municipali e privati o le oasi feline.

2-quinquies. I comuni possono stipulare convenzioni con associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani e gatti che non possono essere custoditi nei canili municipali. I comuni possono altresì concedere alle associazioni animaliste terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, oasi feline, o cimiteri per animali d'affezione.

2-sexies. I comuni, per incentivare l'adozione dei cani e dei gatti presso i canili, possono adottare forme di agevolazione fiscale sulle imposte di competenza locale in favore dei cittadini adottanti e a copertura delle spese veterinarie.

2-septies. I comuni provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero, allevamento e vendita, nonché in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere».

#### Art. 5.

*(Nuove disposizioni in materia di tutela degli animali)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - *(Obblighi del responsabile)*  
- 1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le sue necessità biologiche ed etologiche. In particolare, il responsabile: assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantisce le necessarie cure sanitarie; garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento e attività motoria; garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.

2. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale

e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro trenta giorni dall'entrata in possesso; ha l'obbligo di effettuare la denuncia, entro dieci giorni, di ogni cucciolata di cani e gatti di sua proprietà presso l'Asl di competenza, con la precisazione della razza e del numero dei nati. Con le stesse modalità, deve essere comunicata l'eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo dove gli animali sono tenuti. I comuni, nel caso in cui in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle amministrazioni comunali di competenza.

3. I medesimi obblighi di cui al comma 2 gravano sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del comune nel quale è ubicata la colonia.

4. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve: assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere; non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo; controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica; qualora non si proceda alla sterilizzazione deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate che devono essere denunciate ed iscritte all'anagrafe canina e felina.

5. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione per fini commerciali, deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere

della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.

6. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

*Art. 2-ter. - (Attività e terapie assistite da animali) - 1.* Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. La programmazione e l'attuazione di terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo delle Asl.

2. Le attività AAA, intese come attività di socializzazione e ricreative, possono essere svolte nei canili e nei rifugi certificati.

3. La cura e la salute degli umani deve avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o *stress* psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali che presentano sintomi di disagio devono essere esclusi dal programma».

2. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (*Competenze e funzioni delle Asl*) - 1. Le Aziende sanitarie locali (Asl) devono:

a) provvedere alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli animali;

b) provvedere al controllo igienico-sanitario ed alla vigilanza contro i maltrattamenti, esercitando se, del caso, le funzioni di polizia giudiziaria attraverso proprio personale a cui sono riconosciute tali funzioni;

c) controllare e vigilare, ai sensi della normativa vigente, sulle condizioni psico-fisiche ed igienico-sanitarie degli animali dei privati e degli animali posti sotto sequestro;

d) provvedere, per quanto di competenza, ai compiti relativi all'anagrafe canina e felina;

e) promuovere iniziative di informazione e di educazione per la protezione ed il benessere degli animali, la prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite;

f) programmare periodiche campagne di sterilizzazione di cani di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito;

g) provvedere al servizio di accalappiamento con metodi incruenti degli animali vaganti ed al loro affidamento alle oasi feline o ai canili, pubblici o convenzionati. Tale servizio può essere convenzionato ad un'associazione animalista riconosciuta o ad un privato.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere d) e f), possono essere affidati dalle Asl a medici veterinari liberi professionisti, mediante apposite convenzioni e/o autorizzazioni stipulate secondo gli indirizzi emanati dal Garante regionale per i diritti e la tutela degli animali di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Le funzioni e le attività sanitarie delle Asl, necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni Asl ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle Asl adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.

Art. 4-ter. - (*Cimiteri per animali di affezione*) - 1. Gli animali d'affezione deceduti possono essere inumati presso gli appositi impianti d'incenerimento autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, o essere seppelliti in terreni di proprietà o in altre aree individuate a tale scopo dal comune, previo parere favorevole

rilasciato per iscritto da un medico veterinario.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali d'affezione. I cimiteri per animali d'affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente Asl per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica».

